

Dinanzi ai confini dell'ignoto risuonano le parole dantesche, “fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”. Come un moderno Ulisse, l'interprete deve indagare l'ordinamento penale senza timore dell'ignoto, demolendo antichi e consolidati miti e gettando le basi di concetti che solo il tempo potrà rendere pienamente intellegibili.

Il presente volume dà esecuzione al programma dell'opera, preparato nel primo tomo, mettendo al centro del *Sistema* il reato. Le novità contenute possono impressionare e – sulle menti meno forti – destare preoccupazione. Ma la geometria della costruzione consente a chiunque sia animato da ambizione intellettuale di sedare stupore ed ansie.

In cinque capitoli (IX-XIII) sono illustrati gli elementi del reato di azione: fatto - imputazione oggettiva - imputazione soggettiva - qualificazione oggettiva - qualificazione soggettiva. L'ultimo capitolo (XIV) è riservato al reato omissivo.

Tra i punti meritevoli di anticipazione: il superamento della categoria del reato senza evento, la soluzione del problema causale, la definizione del dolo alla luce del principio *b.a.r.d.*, il passaggio dall'antigiuridicità (oggettiva e soggettiva) alla qualificazione, la revisione strutturale del reato omissivo puro.

Governa l'operazione la divisione di competenza tra leggi scientifiche e leggi sociali, sicché via-via che dal fatto si passa alle qualificazioni il ruolo delle prime diminuisce e quello delle seconde cresce, ma ciascun istituto, quale che sia il settore di appartenenza, è sempre esaminato nella duplice prospettiva della norma e della realtà.

La trattazione non lascia spazio a dubbi o ad alternative: di un ente non sono ammesse – se non a scopo illustrativo della tradizione – plurime versioni; così, dopo aver passato in rassegna le diverse posizioni presenti in dottrina e giurisprudenza, si procede alla dimostrazione dell'assunto “al di là del ragionevole dubbio”, chiamando a garanzia del procedimento la logica formale.

Questo, non altro, può restituire al diritto quel minimo di certezza da cui la giustizia non può prescindere.

*Francesco Bellomo*